



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

Assunto il 30/05/2023

Numero Registro Dipartimento 750

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7499 DEL 30/05/2023

Oggetto: Concessione di un'area demaniale di 2.790,00 per uso “spazio di manovra e sosta temporanea di automezzi e natanti”, distinta al Foglio di mappa n. 1, adiacente la Particella 94, 105 e 315, Comune di Soverato (CZ). Società “RANIERI INTERNATIONAL s.r.l.”

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R n. 665 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss. mm. ii.”;
- il D.D.G. n. 6328 del 14.06.2022, avente ad oggetto “Dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2022. Assunzione atto di micro organizzazione”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29.12.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;
- il D.D.G. n. 109 del 09.01.2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim del Settore “Gestione Demanio Idrico”;
- il D.D.G. n. 6132 del 14/06/2021 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa, incardinato nel Settore “Gestione Demanio Idrico”, al sottoscritto Responsabile del Procedimento;
- l’avvio del procedimento prot. n 445281 del 10/10/2022 per effetto della quale è stato individuato, per il procedimento specifico, il sottoscritto, Dott. Geol. Nello Grassi, Responsabile del Procedimento;

ATTESO CHE il merito della documentazione tecnico/amministrativa – redatta nel caso specifico nel rispetto della modulistica pubblicata sul pertinente link del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Regione Calabria – è di esclusiva competenza e responsabilità dei dichiaranti/tecnici che redigono, sottoscrivono ed asseverano la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza e responsabilità; in particolare, è onere e responsabilità dei tecnici incaricati, propedeuticamente alla richiesta di pareri di competenza di soggetti pubblici, valutare la compatibilità generale dell’intervento e sottoscrivere la documentazione, avendone valutato, in generale, le condizioni di ricevibilità e di procedibilità, ai sensi delle vigenti normative;

PREMESSO CHE l’Ufficio Operativo assegnatario della responsabilità della istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite del sottoscritto Responsabile del Procedimento, come da atti presenti al Settore, ha esaminato la documentazione presentata ed ha effettuato, per gli aspetti di specifica competenza, la positiva e favorevole valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, come da relazione finale prot. n. 112043 del 09/03/2023 – dando atto di quanto segue:

- con PEC acquisita al prot. n. 297891 del 06/09/2018, è stata assunta agli atti del Dipartimento l’istanza della Società “RANIERI INTERNATIONAL s.r.l.”;

- la predetta istanza è tesa ad ottenere la concessione di un'area demaniale di mq 2.790,00, ad uso "spazio di manovra e sosta temporanea di automezzi e natanti", sita in Localita' Cardarello, distinta al Foglio di mappa n. 1, adiacente la Particella 94, 105 e 315, Comune di Soverato (CZ);
- l'istanza è stata redatta in conformità alla modulistica pubblicata sul pertinente link del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" della Regione Calabria, controfirmata dal tecnico e dal richiedente, che, secondo i rispettivi profili di responsabilità, hanno dichiarato quanto richiesto nella medesima modulistica;
- l'istanza è corredata dagli elaborati progettuali dettagliati nella predetta modulistica, redatti e sottoscritti ai sensi delle vigenti normative;
- il competente Ufficio ha redatto Nulla Osta Idraulico con nota prot. n. 27261 del 23/01/2019, ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, subordinatamente a prescrizioni/condizioni/obblighi, riportati integralmente nell'allegato Disciplinare di concessione di cui sotto;
- le modalità di calcolo del canone, riportate nelle premesse di cui all'allegato Disciplinare;
- sulla scorta di quanto sopra riportato, si è provveduto a redigere l'allegato Disciplinare di concessione, successivamente firmato dal concessionario e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 23/05/2023 al n. 580 della Serie 3^a, ai sensi di legge;

ATTESO CHE il predetto Disciplinare di concessione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contiene i diritti, gli obblighi e le condizioni, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del Disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, ivi inclusi condizioni/prescrizioni/obblighi del Nulla Osta Idraulico, ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904;

CONSIDERATO CHE

- con Decreto Dirigenziale n. 7224 del 25/05/2023 è stata accertata la somma di €. **4.582,58** quale canone anno 2023, versato dalla Ditta, a valere sul capitolo E9101010301 del Bilancio 2023;
- a titolo di deposito cauzionale infruttifero, pari a € 9.165,16, corrispondente a due annualità del canone di concessione, è stata presentata Polizza Fideiussoria rilasciata dalla "Generali Italia S.p.A." n°430647461 del 20/04/2023;

DATO ATTO CHE:

- in data 17/11/2022, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è stata inoltrata richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011, acquisita alla predetta piattaforma con protocollo PR_CZUTG_Ingresso_0110170_20221118, e che, non essendo pervenuto alcun riscontro da parte della Prefettura di Catanzaro ed essendo trascorsi più di 30 giorni dalla medesima richiesta, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 così come modificato con il D. Lgs. 153/2014, si può procedere con il presente atto, fermo restando che lo stesso resta sottoposto a condizioni risolutiva espressa e conseguenziale revoca;
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

VISTI:

- il R.D. n. 523/1904 e ss.mm.ii.;

- R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.14/2015 e ss.mm. ii.;
- l'art. 16 del D.L. n. 546/1981, convertito con modificazioni nella Legge n. 962/1981;
- il D.M.F. n. 258/98;
- l'art. 4 del D.P.R. 296/2005;
- il D.Lgs. 112/1998 e ss.mm.ii.;
- il capo I della Legge n. 59/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 96/1999 e ss.mm.ii.;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI RILASCIARE, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società "RANIERI INTERNATIONAL s.r.l.", la concessione di un'area demaniale, di mq 2.790,00, ad uso spazio di manovra e sosta temporanea di automezzi e natanti", sita in Località Cardarello, distinta al Foglio di mappa n. 1, adiacente la Particella 94, 105 e 315, Comune di Soverato (CZ);

DI APPROVARE il Disciplinare di concessione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, i cui contenuti si intendono integralmente trascritti nel presente dispositivo, firmato dal concessionario e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 23/05/2023 al n. 580 della Serie 3^a- e contenente i diritti, gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del Disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, ivi inclusi condizioni/prescrizioni/obblighi del Nulla Osta Idraulico, ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904;

DI STABILIRE CHE la concessione è subordinata all'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, nonché all'osservanza di modalità, obblighi, prescrizioni e condizioni contenute nel Disciplinare e, più in particolare, al versamento del canone annuo, che il concessionario è obbligato a pagare entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di richiesta espressa, determinato ai sensi delle vigenti norme, quantificato per l'anno 2023, in € 4.582,58, da aggiornare annualmente in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692), in assenza di apposite determinazioni regionali;

DI NOTIFICARE il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza alla Società "RANIERI INTERNATIONAL s.r.l.", al Comune di Soverato;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Nello Grassi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

PASQUALE CELEBRE
(con firma digitale)



Regione Calabria

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

Settore Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI CUI VINCOLATO IL
RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI UN'AREA DEMANIALE DI MQ MQ 2.790,00, AD
USO "SPAZIO DI MANOVRA E SOSTA TEMPORANEA DI AUTOMEZZI E NATANTI", SITA
IN LOC. CALDARELLO, ADIACENTE LE PARTT. N°94, 105 E 315 FOGLIO 1 COMUNE
DI SOVERATO, NELLE PERTINENZE DEL TORRENTE BELTRAME.

DITTA: RANIERI INTERNATIONAL S.R.L.

DISCIPLINARE

Sottoscritto

residente a

in qualità di Legale Rappresentante della Società "RANIERI INTERNATIONAL
s.r.l."

di seguito denominato Concessionario. La Regione Calabria è di seguito
denominata Amministrazione concedente.

Art. 1 - Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area
appartenente al Demanio Idrico dello Stato lungo le pertinenze del corso
d'acqua Torrente Beltrame in agro del Comune di Soverato ubicata in
adiacenza alle particelle n° 94, 105 e 315 del foglio di mappa n° 1 per una
superficie totale di mq 2.790,00 per uso "spazio di manovra e sosta
temporanea di automezzi e natanti", come meglio descritta negli elaborati
progettuali allegati alla richiesta.

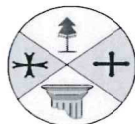


Art. 2 – Obblighi generali e specifici

L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella individuata all'articolo 1. Sarà cura del Concessionario, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta, titoli abilitativi, atti di assenso comunque denominati, necessari e prescritti dalle vigenti normative.

Il Concessionario si obbliga a:

- effettuare il relativo esercizio delle attività conformemente alla documentazione tecnico/amministrativa presentata;
- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale incaricato di sorveglianza e vigilanza dagli Enti competenti, ai sensi delle vigenti normative, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, per garantire il buon regime delle acque, consentire, inoltre, l'accesso al personale dei medesimi Enti di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza, ad insindacabile giudizio dei medesimi Enti;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D.523/1904 e nel R.D.1775/1933, tenendo fin d'ora indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza determinata dalla



inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che l'Amministrazione concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Il Concessionario rimarrà il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque onere e responsabilità, anche giudiziale, per qualsiasi danno o molestia derivante alle persone, alle cose, alla proprietà pubblica e privata, anche per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale, soprattutto in presenza di Area di Attenzione e/o rischio alluvionale per come classificate dal Piano di Gestione



del Rischio Alluvionale vigente, ed anche in difetto dell'allertamento meteo, come meglio di seguito precisato, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario, inoltre:

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti competenti, ai sensi delle vigenti normative;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, a giudizio insindacabile dei predetti Enti competenti oltre che dall'Amministrazione concedente, tutte quelle variazioni e modifiche, compresa la messa in pristino dello stato dei luoghi, che si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse o circostanza che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- dovrà tenersi costantemente informato a propria cura e spese sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta; il Concessionario si obbliga pertanto, per l'intero arco temporale della concessione, ad effettuare il costante monitoraggio di tali condizioni, provvedendo a consultare le previsioni meteorologiche, anche attraverso i siti web dedicati, nonché a confrontarsi con le strutture competenti in materia di Protezione Civile, in particolare del Comune in cui la concessione ricade, che, ai sensi delle normative vigenti,



rappresenta la prima Autorità di Protezione Civile. Il Concessionario è il solo ed unico responsabile della sicurezza di quanti, a vario titolo, accedono all'area oggetto della concessione e pertanto ne garantisce un costante ed adeguato presidio, provvedendo a sospendere tempestivamente le attività, ad evacuare l'area e ad interdirne gli accessi qualora al Concessionario pervengano indicazioni in tal senso da parte dei soggetti facenti parte del sistema di Protezione Civile. Il Concessionario, in dipendenza di quanto sopra, non ha diritto ad avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento di sorta o proroga della data di scadenza della concessione, sia nei confronti l'Amministrazione concedente, sia verso le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel sistema di allertamento o di tutela del superiore interesse pubblico.

Il Concessionario risponde esclusivamente in proprio, facendo salva l'Amministrazione concedente di qualunque danno possa derivare a terzi o a cose, sia per lesi diritti che per l'utilizzo dell'area e di eventuali opere e dovrà astenersi da qualunque uso non contemplato dalla presente concessione e che possa essere causa di danni e di inquinamento, a norma delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, il Concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese tutte quelle opere che siano ritenute necessarie dall'Amministrazione concedente, a salvaguardia dell'interesse pubblico dell'area concessa.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere presenti, deve eseguire a sua cura e spese tutti gli interventi necessari a garantire il buon regime delle acque. Il Concessionario, pertanto, assume l'onere di tutte le spese dipendenti dalla Concessione, oltre a quelle indicate



all'articolo 8.

Il Concessionario, inoltre, deve rispettare condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni impartite ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, dal Nulla Osta

Idraulico prot. n°27261 del 23/01/2019 e di seguito riportate integralmente:

- Richiedere, eventuali altri pareri o nulla — osta presso altri Enti e Uffici aventi causa con le problematiche relative ai lavori previsti;
- Lungo l'intero sviluppo del muro in c.l.s. deve essere mantenuta libera una fascia di mt. 5,00 per essere percorribile nel caso necessita intervenire nell'alveo;
- Sull'area data in concessione non devono essere realizzate opere stabili di qualunque natura così come l'area non deve essere delimitata da manufatti stabili;
- La ditta ha l'obbligo di monitorare il fiume nel tratto che interessa il terreno oggetto della richiesta di concessione ed in caso di piena deve abbandonare l'area fin quando non si sono ripristinate le condizioni di sicurezza;
- Il Nulla Osta Idraulico viene rilasciato senza nessun pregiudizio dei diritti dei terzi e non esonera la ditta dall'obbligo di osservare, sotto la propria e diretta esclusiva responsabilità, le leggi ed i regolamenti in materia, anche se non citati;
- Il presente Nulla Osta Idraulico non esonera la ditta Ranieri International Srl dagli obblighi previsti dalle leggi in materia ambientale;

Art. 3 - Diritti dei terzi

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il





Concessionario deve tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 4 – Durata

La concessione viene rilasciata a titolo temporaneo con durata di anni 6 (sei) successivi e continui a decorrere dalla data del Decreto di Concessione, salvo i casi di rinuncia, di decadenza o revoca,

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro 120 giorni dalla data di scadenza, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variare condizioni.

Art. 5 - Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente il canone annuo di € 4.582,58.

Il canone di concessione dovrà essere soggetto annualmente ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative o a determinazioni regionali.

Tale canone, in ogni caso, allo stato attuale si aggiorna automaticamente ed è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

Il canone, in ogni caso, alla scadenza della concessione è soggetto a conguaglio in base ai predetti aggiornamenti.

Il canone è dovuto per tutto l'anno solare e versato anticipatamente entro il 31



marzo dell'anno di riferimento, senza necessità di richiesta espressa da parte dell'Amministrazione concedente, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n.1434.

Il canone complessivo per l'anno 2023 è pari a € 4.582,58 ed è stato completamente versato tramite piattaforma MyPay Calabria.

La cauzione, pari a € 9.165,16, corrispondente a due annualità del canone di concessione, è stata prestata mediante Polizza Fideiussoria rilasciata dalla

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, incamera il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 c.c., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re). Il mancato rispetto del pagamento del canone comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale.

Il mancato pagamento del canone, per almeno un'annualità, è condizione sufficiente alla revoca della concessione.

Art. 6 - Subentro, revoca e decadenza

L'art. 20 del T.U. 1775/1933 stabilisce che le concessioni non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente, e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei





motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare, anche affinché l'Amministrazione concedente verifichi i requisiti di legge del Concessionario subentrante, nonché richieda ed eventualmente fornisca informazioni ad altri Enti ed Organismi comunque deputati ad altre forme di controllo previste dalla legge.

Il concessionario s'impegna a comunicare all'Amministrazione concedente, entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile.

La concessione potrà, con provvedimento motivato, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzi e risarcimenti di sorta, essere revocata, sospesa, modificata, rinegoziata e/o adeguata, in tutto o in parte, anche in senso restrittivo, qualora, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sussistano ragioni di interesse pubblico o di pubblica utilità o di disciplina idraulica - anche laddove misure di salvaguardia connesse all'adozione e/o approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria e/o i risultati del monitoraggio di qualità delle acque dovessero renderlo necessario ai fini del mantenimento del bilancio idrico e delle caratteristiche di qualità dell'acquifero interessato - o qualora non dovessero essere rispettate integralmente e/o parzialmente, le condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni impartite con il Nulla Osta Idraulico di cui all'articolo 2, e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

E' fatto divieto, pena l'immediata decadenza della concessione, di:

- cedere o subaffittare il bene in godimento, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente;



- variare lo scopo di utilizzo del bene dato in concessione.

Provocano, altresì, inevitabilmente ed automaticamente la cessazione della concessione:

- modifiche del bene non autorizzate preventivamente;

- la costruzione di opere amovibili o stabili non autorizzate;

- qualsiasi intervento, pur migliorativo, privo di autorizzazione preventiva;

- la violazione delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti o l'inosservanza delle condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni impartite dal presente Disciplinare, ivi inclusa l'inosservanza di obblighi, prescrizioni e condizioni del Nulla Osta Idraulico, ai fini idraulici, rilasciato ai sensi del R.D. 523/1904, per come evidenziate all'articolo 2.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi / opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento. Il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e all'eventuale ripristino ai sensi dell'articolo seguente. Nel caso di mancato rilascio, lo sfratto è eseguito in via amministrativa.

Art. 7 – Scadenza della concessione

Alla scadenza per decorrenza del termine, il presente atto si intenderà cessato e potrà essere rinnovato previa presentazione all'Amministrazione concedente, almeno 120 giorni prima della scadenza, di apposita domanda nelle modalità previste dalla normativa vigente. In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione concedente ha diritto, o di ritenere, senza compensi od indennizzi di sorta, le opere costruite,



o di obbligare il Concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino della situazione dei luoghi.

Art. 8 – Registrazione fiscale e spese a carico del Concessionario

Il presente Disciplinare sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate e pertanto saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla registrazione del medesimo Disciplinare. Inoltre saranno a carico del Concessionario le spese per la pubblicazione sul BUR Calabria, Albo pretorio Comunale ed eventuali copie dei disegni, di atti, di stampe, ecc.

Art. 9 - Richiamo alle disposizioni di legge

La concessione si intende sempre decretata con salvezza dei diritti di terzi ed è assoggettata alle condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni contenute nel presente Disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa in materia di polizia idraulica e di bonifica, di ambiente, di igiene e di sicurezza pubblica, di edilizia e di urbanistica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 10 - Efficacia

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce presupposto per il rilascio del Decreto di Concessione; gli effetti della concessione decorrono dalla data di emissione del Decreto di Concessione.

Art. 11 – Controversie

Per quanto non contemplato dal Disciplinare e per ogni controversia dovesse intervenire si indica quale Foro competente quello di Catanzaro.



Art. 12 - Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiara espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti dal presente Disciplinare e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Letto, approvato, si sottoscrive. 08/05/2023

IL CONCESSIONARIO

RANIERI INTERNATIONAL s.r.l.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO

Registrato il 23/05/2023 al n° 580
Sario 3 Imposta versata Euro 549,00

